

NAZIONI UNITE
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO
CONVENZIONE 169 (1989)
Convenzione sui Popoli Indigeni e Tribali in Stati indipendenti

(traduzione non ufficiale a cura di Survival International)

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio Esecutivo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e riunitasi nella sua 76° sessione il 7 giugno 1989,

Presa visione delle norme internazionali enunciate nella Convenzione e nella Raccomandazione del 1957 sui Popoli Indigeni e Tribali;

Ricordando i termini della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e dei numerosi strumenti internazionali sulla prevenzione della discriminazione;

Considerando che l'evoluzione del diritto internazionale posteriore al 1957 e i cambiamenti della situazione dei popoli indigeni e tribali, intervenuti in tutte le regioni del mondo, hanno reso opportuna l'adozione di nuove norme internazionali in materia, allo scopo di eliminare l'orientamento, mirante all'assimilazione, della precedente normativa;

Prendendo atto dell'aspirazione dei popoli in questione a prendere il controllo delle loro istituzioni, dei loro stili di vita e del loro sviluppo economico, nonché a mantenere e sviluppare la propria identità, la propria lingua e la propria religione, nell'ambito degli Stati in cui vivono;

Considerando che, in molte parti del mondo, tali popoli non riescono a godere i diritti fondamentali dell'uomo nella stessa misura della restante popolazione degli Stati in cui vivono; e che le loro leggi, i loro valori, le loro tradizioni e le loro aspettative sono stati spesso erosi;

Richiamando l'attenzione sul peculiare contributo dato dai popoli indigeni e tribali alla diversità culturale e all'armonia sociale ed ecologica dell'umanità, nonché alla cooperazione e alla comprensione internazionali;

Considerando che le disposizioni seguenti sono state formulate con la collaborazione delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché dell'Istituto Indigenista Interamericano, ai livelli confacenti e negli ambiti loro rispettivi, e che si intende proseguire questa cooperazione al fine di promuoverne e di assicurarne l'applicazione;

Avendo deciso l'adozione di diverse mozioni riguardanti la parziale revisione della Convenzione n° 107 del 1957 sui Popoli Indigeni e Tribali, questione costituente il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali mozioni prenderanno la forma di una convenzione internazionale modificante la Convenzione sui Popoli Indigeni e Tribali del 1957,

adotta in questo giorno ventisette del mese di giugno dell'anno millenovecentottantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione del 1989 sui Popoli Indigeni e Tribali.

PARTE I. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica:

a) ai popoli tribali che, nei Paesi indipendenti, si distinguono dalle altre componenti della comunità nazionale per le loro condizioni sociali, culturali ed economiche, e che vivono totalmente o parzialmente secondo le consuetudini o tradizioni loro proprie, o secondo leggi e norme speciali;

b) ai popoli che, nei Paesi indipendenti, sono considerati indigeni per il fatto di discendere dalle popolazioni che abitavano il Paese, o una regione geografica a cui il Paese appartiene, all'epoca della conquista, della colonizzazione o dell'istituzione delle attuali frontiere dello Stato, e che, qualunque ne sia il loro status giuridico, conservano in toto o in parte le proprie istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche.

2. Il sentimento di appartenenza indigena o tribale deve considerarsi criterio fondamentale per la determinazione dei gruppi a cui s'applicano le disposizioni della presente Convenzione.

3. L'uso nella presente Convenzione del termine "popoli" non può essere in alcun modo interpretato come avente implicazioni di qualsiasi natura per ciò che riguarda i diritti collegati a detto termine in base al diritto internazionale.

Articolo 2

1. È compito dei Governi, con la partecipazione dei popoli in oggetto, sviluppare un'azione coordinata e sistematica finalizzata a tutelare i diritti di questi popoli e a garantire il rispetto della loro integrità.

2. Tale azione deve comprendere misure miranti:

a) ad assicurare che i membri di detti popoli beneficino, su un piano di uguaglianza, dei diritti e delle opportunità che la legislazione nazionale accorda agli altri componenti della popolazione;

b) a promuovere il pieno esercizio dei diritti sociali, economici e culturali di tali popoli, nel rispetto della loro identità sociale e culturale, delle loro consuetudini e tradizioni e delle loro istituzioni;

c) ad aiutare i membri di detti popoli ad eliminare le distanze socio-economiche che possono esservi fra componenti indigeni e altri componenti della comunità nazionale, in modo compatibile con le loro aspirazioni ed il loro modo di vivere.

Articolo 3

1. I popoli indigeni e tribali devono godere pienamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, senza limiti né discriminazioni. Le disposizioni di questa Convenzione devono essere applicate senza discriminazioni ad uomini e donne di tali popoli.

2. Non si deve utilizzare alcuna forma di violenza e coercizione in violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dei popoli in oggetto, ivi compresi i diritti previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 4

1. Devono essere adottate misure speciali, ove necessario, al fine di salvaguardare le persone, le istituzioni, i beni, il lavoro, la cultura e l'ambiente delle persone interessate.

2. Tali misure speciali non devono essere contrarie ai desideri liberamente espressi dei popoli in oggetto.

3. Dette misure speciali non devono in alcun modo compromettere il godimento, senza discriminazioni, dell'insieme dei diritti di cittadinanza.

Articolo 5

Nell'applicare le disposizioni della presente convenzione, si dovrà:

- a) riconoscere e tutelare i valori e le usanze sociali, culturali, religiosi e spirituali di questi popoli, e tenere nella dovuta considerazione la natura dei problemi con cui essi si confrontano, sia a livello collettivo sia a livello individuale;
- b) rispettare l'integrità dei valori, delle usanze e delle istituzioni di questi popoli;
- c) adottare, con la partecipazione e la collaborazione dei popoli coinvolti, misure per ridurre le difficoltà incontrate da questi popoli nell'affrontare nuove condizioni di vita e di lavoro.

Articolo 6

1. Nell'applicare le disposizioni di questa convenzione, i Governi debbono:

- a) consultare i popoli in oggetto, attraverso procedure appropriate, e in particolare attraverso le loro istituzioni rappresentative, ogni volta in cui si prendono in considerazione misure legislative o amministrative che li possano riguardare direttamente;
- b) istituire misure che consentano a tali popoli, in misura almeno pari rispetto alle altre componenti della popolazione, di partecipare liberamente e a tutti i livelli dei processi decisionali, nelle istituzioni elettive e negli organismi amministrativi o altri, responsabili delle politiche e dei programmi che li riguardano;
- c) istituire misure che permettano il pieno sviluppo delle istituzioni e delle iniziative proprie di tali popoli e, laddove appropriato, di fornir loro le risorse a tal fine necessarie.

2. Le consultazioni effettuate in applicazione della presente Convenzione devono essere condotte in buona fede e in forma appropriata alle circostanze, al fine di pervenire a un accordo o di ottenere un consenso sulle iniziative proposte.

Articolo 7

1. I popoli in oggetto devono avere il diritto di stabilire le proprie priorità per ciò che riguarda il processo di sviluppo, nella misura in cui esso incide sulla loro vita, sulle loro credenze, le loro istituzioni e il loro benessere spirituale e sulle terre che essi occupano o in altro modo utilizzano, e d'esercitare per quanto possibile un controllo sul proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Inoltre, i detti popoli debbono partecipare all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione dei progetti e dei programmi di sviluppo economico nazionale e locale che li possano riguardare direttamente.
2. Il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli in oggetto e il loro livello sanitario ed educativo, con la loro partecipazione e collaborazione, deve avere la priorità rispetto ai progetti di sviluppo economico complessivo delle regioni che essi abitano. Allo stesso modo, i programmi specifici di sviluppo di queste regioni debbono essere concepiti in modo da promuovere un tale miglioramento.
3. I Governi devono far sì che, ovunque appropriato, siano effettuati degli studi in collaborazione con i popoli in oggetto, al fine di valutare l'impatto sociale, spirituale, culturale e ambientale che potrebbero aver su di loro le previste attività di sviluppo. I risultati di tali studi devono essere considerati parametro fondamentale per l'attuazione di dette attività.
4. I Governi devono prendere misure, in collaborazione con i popoli in oggetto, per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente nei territori che essi abitano.

Articolo 8

1. Quando vengono applicate leggi e regolamenti nazionali ai popoli in oggetto, devono essere tenute nella dovuta considerazione le loro consuetudini, ovvero il loro diritto consuetudinario.
2. I popoli in oggetto devono avere il diritto di conservare le proprie tradizioni e istituzioni, nella misura in cui esse non siano incompatibili con i diritti fondamentali definiti dal sistema giuridico nazionale e con i diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale. Si devono stabilire, ove necessarie, delle procedure per la soluzione dei conflitti che potessero eventualmente insorgere nell'applicazione di tale principio.
3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non deve impedire agli appartenenti a detti popoli l'esercizio dei diritti riconosciuti a ogni cittadino, e di assumere gli obblighi corrispondenti.

Articolo 9

1. Compatibilmente col sistema giuridico nazionale e con i diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale, devono essere rispettate le pratiche consuetudinarie utilizzate dai popoli in oggetto per gestire i reati commessi dai propri membri.
2. Le autorità ed i tribunali chiamati a giudicare in materia penale devono tener conto delle consuetudini di questi popoli in tale settore.

Articolo 10

1. Allorché ad appartenenti ai popoli in oggetto siano inflitte sanzioni penali previste dalla legislazione generale, dovranno essere tenute in considerazione le loro caratteristiche economiche, sociali e culturali.
2. Devono essere preferite forme punitive alternative al carcere.

Articolo 11

I membri dei popoli in oggetto non devono essere obbligati a prestare servizi personali obbligatori, retribuiti o non, e in qualsiasi forma, a eccezione dei casi previsti dalla legge per tutti i cittadini. La violazione di questo divieto dovrà essere punito dalla legge.

Articolo 12

I popoli in oggetto devono essere salvaguardati dalla violazione dei loro diritti, e devono poter promuovere azioni legali, individualmente o attraverso i loro organi rappresentativi, per assicurare l'effettivo rispetto di tali diritti. Devono prendersi misure per far sì che, in ogni procedimento legale, gli appartenenti a questi popoli possano comprendere e farsi comprendere, all'occorrenza per mezzo di un interprete o in altri metodi efficaci.

PARTE II. LA TERRA

Articolo 13

1. Nell'applicare le disposizioni di questa sezione della Convenzione, i Governi devono rispettare l'importanza speciale, per le loro culture e per i loro valori spirituali, della relazione che dei popoli in oggetto intrattengono con le terre o i territori (o, a seconda dei casi, con entrambi) che essi occupano o utilizzano; e in particolare [devono rispettare] gli aspetti collettivi di questa relazione.
2. L'utilizzo negli articoli 15 e 16 del termine "terre" comprende il concetto di territori, esteso alla totalità dell'ambiente delle regioni che i popoli in oggetto occupano o utilizzano.

Articolo 14

1. I diritti di proprietà e di possesso sulle terre che questi popoli abitano tradizionalmente devono essere loro riconosciuti. Si devono inoltre adottare delle misure adeguate al caso per la salvaguardia del diritto dei popoli in

oggetto all'utilizzo delle terre non occupate esclusivamente da loro, ma alle quali essi hanno tradizionalmente accesso per la sussistenza e le pratiche tradizionali. A questo riguardo deve prestarsi particolare attenzione alla situazione dei popoli nomadi e degli agricoltori itineranti.

2. I Governi devono adottare misure adeguate per l'identificazione delle terre tradizionalmente occupate dai popoli in oggetto, e per garantire l'effettiva tutela dei loro diritti di proprietà e di possesso.

3. Nel quadro del sistema giuridico nazionale, devono essere istituite procedure adeguate per risolvere le rivendicazioni territoriali dei popoli in oggetto.

Articolo 15

1. Devono essere salvaguardati in modo speciale i diritti dei popoli in oggetto alle risorse naturali delle loro terre. Questi diritti includono il diritto di tali popoli a partecipare all'utilizzo, alla gestione e alla conservazione di queste risorse.

2. Nel caso in cui lo Stato mantenga la proprietà dei minerali o delle risorse del sottosuolo, o i diritti ad altre risorse di cui sono dotate le terre, i Governi devono stabilire o mantenere procedure di consultazione dei popoli in oggetto per determinare, prima di intraprendere o di autorizzare ogni programma di ricerca o di sfruttamento delle risorse delle terre, se e fino a che punto gli interessi di questi popoli vengano pregiudicati. I popoli in oggetto devono, ogni volta in cui ciò sia possibile, partecipare ai benefici derivanti da queste attività e devono ricevere un equo indennizzo per ogni danno che potrebbero subire a causa di tali attività.

Articolo 16

1. A eccezione dei casi indicati nei seguenti paragrafi del presente articolo, i popoli in oggetto non devono essere trasferiti dalle terre che occupano.

2. Qualora, in via eccezionale, si giudichino necessari il trasferimento e il reinsediamento di detti popoli, questi non potranno avvenire se non col loro libero e informato consenso. Qualora non si possa ottenere tale consenso, trasferimento e reinsediamento potranno essere effettuati solo osservando procedure appropriate stabilite dalla legislazione nazionale e comprendenti, laddove opportuno, inchieste pubbliche in cui i popoli in oggetto abbiano la possibilità di essere rappresentati in modo efficace.

3. Ogniqualvolta sia possibile, se decadono le ragioni che ne avevano motivato il trasferimento, detti popoli devono avere il diritto di ritornare nelle loro terre tradizionali.

4. Nel caso in cui un tale ritorno non sia possibile, sulla base di un accordo o, in assenza di un accordo, sulla base di appropriate procedure, ovunque possibile detti popoli devono ricevere terre di qualità e di status giuridico almeno uguali a quelli delle terre occupate in precedenza, e che permettano loro di provvedere ai loro bisogni presenti e di assicurare il loro sviluppo futuro. Quando i popoli in oggetto esprimano la preferenza per un indennizzo in denaro e altra forma, essi devono essere indennizzati in tal modo ricevendo adeguate garanzie.

5. Le persone così trasferite e reinsediate devono essere integralmente risarcite per ogni perdita e per ogni danno subito.

Articolo 17

1. Devono essere rispettate le modalità di trasferimento dei diritti territoriali fra i propri membri, stabiliti dai popoli in oggetto.

2. I popoli in oggetto devono essere consultati qualora si esamini la loro capacità di alienare le proprie terre o di trasferire in altro modo i propri diritti sulle stesse al di fuori della loro comunità.

3. Deve essere impedito alle persone non appartenenti a detti popoli di sfruttarne le consuetudini o l'ignoranza della legge al fine di ottenere la proprietà, il possesso o l'uso delle terre di loro appartenenza.

Articolo 18

La legge deve prevedere sanzioni adeguate per ogni ingresso non autorizzato nelle terre dei popoli in oggetto, e per ogni sfruttamento non autorizzato di dette terre, e i Governi devono adottare misure per impedire tali violazioni.

Articolo 19

I programmi agrari nazionali devono garantire ai popoli in oggetto condizioni equivalenti a quelle di cui beneficiano gli altri componenti della popolazione per quanto riguarda:

- a) la concessione di terre aggiuntive quando le terre di cui detti popoli dispongono sono insufficienti ad assicurare loro gli elementi di una normale esistenza, o a far fronte a una loro eventuale crescita demografica;
- b) la concessione dei mezzi necessari alla valorizzazione delle terre che questi popoli già possiedono.

Parte III. OCCUPAZIONE E CONDIZIONI DI LAVORO

Articolo 20

1. I Governi devono, nel quadro della legislazione nazionale e in collaborazione con i popoli in oggetto, adottare delle misure speciali per garantire ai lavoratori appartenenti a questi popoli una tutela effettiva per ciò che riguarda l'assunzione e le condizioni d'impiego, nella misura in cui non sono effettivamente tutelati dalla legislazione applicabile ai lavoratori in generale.

2. I Governi devono fare tutto ciò che è in loro potere per evitare qualsiasi discriminazione fra lavoratori appartenenti ai popoli in oggetto e altri lavoratori, specialmente per ciò che riguarda:

- a) l'accesso all'impiego, ivi compreso agli impieghi qualificati, nonché le misure di promozione e di avanzamento;
- b) la pari remunerazione per un lavoro di pari valore;
- c) l'assistenza medica e sociale, la sicurezza e la salute sul lavoro, tutti i benefici previsti dalla sicurezza sociale e ogni altro vantaggio derivante dall'impiego, nonché l'alloggio;
- d) il diritto di associazione, il diritto di dedicarsi liberamente a ogni attività sindacale non contraria alla legge e il diritto di concludere accordi collettivi con gli imprenditori o con le loro organizzazioni.

3. Le misure prese devono specialmente mirare a che:

- a) i lavoratori appartenenti ai popoli in oggetto, ivi compresi i lavoratori stagionali, occasionali e migranti impiegati in agricoltura o in altre attività, allo stesso modo di quelli impiegati da fornitori di manodopera, godano della tutela accordata dalla legislazione e dalla prassi nazionali agli altri lavoratori di queste categorie negli stessi settori, e che siano pienamente informati dei propri diritti in virtù della legislazione in materia di lavoro, e dei mezzi di ricorso cui possono accedere;
- b) i lavoratori appartenenti a tali popoli non siano soggetti a condizioni di lavoro che mettano in pericolo la loro salute, in particolare l'esposizione a pesticidi o ad altre sostanze tossiche,
- c) i lavoratori appartenenti a tali popoli non siano soggetti a forme coercitive di impiego, inclusi il di lavoro in condizioni di schiavitù o di altre forme di servitù per debito;
- d) i lavoratori appartenenti a tali popoli godano di pari opportunità e di pari trattamento tra uomini e donne, e di una tutela contro le molestie sessuali.

4. Deve prestarsi particolare attenzione alla creazione di adeguati servizi d'ispezione del lavoro nelle regioni in cui i lavoratori appartenenti ai popoli in oggetto esercitano attività salariate, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte della Convenzione.

PARTE IV. FORMAZIONE PROFESSIONALE, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Articolo 21

I membri dei popoli in oggetto debbono poter beneficiare di mezzi di formazione professionale almeno uguali a quelli accordati agli altri cittadini.

Articolo 22

1. Devono essere adottate misure per promuovere la partecipazione volontaria dei membri dei popoli in oggetto ai programmi di formazione professionale di generale applicazione.

2. Allorché i programmi di formazione professionale di generale applicazione esistenti non rispondano agli speciali bisogni dei popoli in oggetto, i Governi devono, con la loro partecipazione, agire in maniera tale che siano messi a loro disposizione mezzi di formazione specifici.

3. I programmi specifici di formazione devono esser basati sul contesto economico, sulla situazione socioculturale e sulle esigenze concrete dei popoli in oggetto. Ogni studio in questo campo dev'essere realizzato in collaborazione con questi popoli, che devono essere consultati circa l'organizzazione e la fattibilità dei programmi. Ove possibile, qualora decidano in tal senso, tali popoli devono assumere progressivamente la responsabilità dell'organizzazione e dello svolgimento di detti programmi formativi.

Articolo 23

1. L'artigianato, le imprese rurali e comunitarie, le attività riguardanti l'economia di sussistenza e le attività tradizionali dei popoli in oggetto come la caccia, la pesca, la caccia con le trappole e la raccolta, devono essere riconosciuti come fattori importanti per il mantenimento della loro cultura, come anche della loro autosufficienza e del loro sviluppo economico. I Governi debbono, con la partecipazione di detti popoli e nel caso ve ne sia bisogno, fare in modo che tali attività siano sostenute e promosse.

2. Su richiesta dei popoli in oggetto, deve essere fornito loro, ovunque possibile, un aiuto tecnologico e finanziario appropriato, che tenga conto delle tecniche tradizionali e delle caratteristiche culturali di detti popoli, nonché dell'importanza di uno sviluppo duraturo ed equo.

PARTE V. PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Articolo 24

I regimi di sicurezza sociale devono essere progressivamente estesi ai popoli in oggetto, ed essere applicati nei loro confronti senza discriminazioni.

Articolo 25

1. I Governi devono fare in modo che siano messi a disposizione dei popoli in oggetto servizi sanitari adeguati, o devono fornire loro i mezzi che permettano l'organizzazione e la somministrazione di tali servizi sotto la loro responsabilità e controllo, in modo che essi possano godere il più alto livello possibile di salute fisica e mentale.

2. I servizi di sanità devono per quanto possibile essere organizzati a livello comunitario. Questi servizi devono essere pianificati e amministrati in collaborazione con i popoli in oggetto e tener conto delle loro condizioni economiche, geografiche, sociali e culturali, nonché dei loro metodi di prevenzione e cura, delle loro pratiche di guarigione e dei rimedi tradizionali.

3. Il sistema sanitario deve dare la preferenza alla formazione e impiego di personale sanitario delle comunità locali e deve concentrarsi sulle cure sanitarie primarie, sempre in stretto rapporto con gli altri livelli del servizio sanitario.

4. La prestazione di tali servizi deve essere coordinata con le altre misure sociali, economiche e culturali adottate nel Paese.

PARTE VI. ISTRUZIONE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Articolo 26

Devono essere adottate misure per garantire ai membri dei popoli in oggetto la possibilità di ricevere un'educazione a ogni livello, almeno in condizioni di uguaglianza con il resto della comunità nazionale.

Articolo 27

1. Programmi e servizi educativi per i popoli in oggetto dovranno essere sviluppati e implementati con la loro collaborazione, per corrispondere alle loro particolari esigenze e devono trattare la loro storia, le loro conoscenze e tecnologie, i loro sistemi di valori e le altre loro aspirazioni sociali, economiche e culturali. Essi dovranno partecipare alla formulazione, implementazione e valutazione di piani e programmi relativi allo sviluppo nazionale e regionale che siano suscettibili di coinvolgerli direttamente.

2. Le autorità competenti devono fare in modo che siano garantite la formazione dei membri dei popoli in oggetto e la loro partecipazione alla formulazione ed esecuzione dei programmi d'educazione, affinché, dove appropriato, la responsabilità della conduzione di detti programmi possa essere progressivamente trasferita a tali popoli.

3. Inoltre, i Governi devono riconoscere il diritto di tali popoli a creare le proprie istituzioni e strutture educative, a condizione che tali istituzioni rispondano alle norme minime stabilite dall'autorità competente in consultazione con detti popoli. A questo fine si devono fornire loro adeguate risorse.

Articolo 28

1. Ovunque possibile, si deve insegnare ai bambini dei popoli in oggetto a leggere e scrivere nella loro lingua indigena o nella lingua più comunemente utilizzata dal gruppo cui appartengono. Qualora ciò non sia realizzabile, le autorità competenti devono consultare i popoli in oggetto al fine di adottare misure atte al raggiungimento di tale scopo.

2. Devono essere assunte misure adeguate per garantire a questi popoli la conoscenza della lingua nazionale o di una delle lingue ufficiali del Paese.

3. Devono adottarsi disposizioni per la salvaguardia delle lingue indigene dei popoli in oggetto e per promuoverne l'uso e lo sviluppo.

Articolo 29

L'educazione deve mirare a fornire ai bambini dei popoli in oggetto le conoscenze generali e le competenze che li aiutino a partecipare pienamente e in modo paritario alla vita della propria comunità, come pure a quella della comunità nazionale.

Articolo 30

1. I Governi devono adottare misure adattate alle tradizioni e alle culture dei popoli in oggetto, al fine di far conoscere loro i propri doveri e diritti, specialmente per quanto riguarda il lavoro, le possibilità economiche, le questioni educative e sanitarie, i servizi sociali e i diritti risultanti dalla presente convenzione.

2. A tal fine si ricorrerà, se necessario, a traduzioni scritte e all'uso dei mezzi di comunicazioni di massa nella lingua di detti popoli.

Articolo 31

Devono adottarsi misure di carattere educativo in tutti i settori della comunità nazionale, e particolarmente in quelli più direttamente in contatto con i popoli in oggetto, al fine di eliminare i pregiudizi che essi potrebbero nutrire al riguardo di detti popoli. A tal fine, ci si deve sforzare di garantire che i libri di storia e gli altri materiali didattici diano una descrizione equa, esatta e documentata delle società e culture dei popoli in oggetto.

PARTE VII. CONTATTI E COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERI

Articolo 32

I Governi devono adottare misure adeguate, ivi compresi accordi internazionali, per facilitare i contatti e la cooperazione transfrontaliera tra popoli indigeni e tribali, anche nei campi economico, sociale, culturale, spirituale e ambientale.

PARTE VIII. AMMINISTRAZIONE

Articolo 33

1. L'autorità governativa responsabile delle questioni che sono oggetto della presente convenzione deve assicurarsi che esistano istituzioni o altri meccanismi appropriati per amministrare i programmi destinati ai popoli in oggetto, e che essi dispongano dei mezzi necessari a compiere le loro funzioni.

2. Questi programmi devono includere:

a) la pianificazione, il coordinamento, l'attuazione e la valutazione, in collaborazione con i popoli in oggetto, delle misure previste dalla presente convenzione;

b) l'invio alle autorità competenti delle proposte, legislative e di altro genere, e il controllo dell'applicazione di dette misure, in collaborazione con i popoli in oggetto.

PARTE IX. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

La natura e la portata delle misure da adottarsi per dare effetto alla presente Convenzione devono essere determinati con elasticità, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun Paese.

Articolo 35

L'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non deve pregiudicare i diritti e i vantaggi garantiti ai popoli in oggetto in virtù di altre convenzioni e raccomandazioni, di strumenti internazionali, di trattati o di leggi, sentenze, consuetudini o accordi nazionali.

PARTE X. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

La presente convenzione modifica la Convenzione concernente i popoli indigeni e tribali del 1957.

Articolo 37

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del lavoro

Articolo 38

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i Membri dell'Organizzazione Internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche da parte di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data della registrazione della sua ratifica.

Articolo 39

1. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione può denunciarla entro 10 anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione che, entro un anno dalla scadenza del periodo di un decennio menzionato nel precedente paragrafo, non avrà fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà obbligato per un nuovo decennio e, per il seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 40

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia che gli saranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 41

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete relative a ogni ratifica e a ogni atto di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Articolo 42

Ogni volta in cui lo giudicherà necessario, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sarà il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 43

1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione rivedendo in tutto o in parte la presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di un Membro della Convenzione riformulata avrà senz'altro, nonostante l'articolo 39 di cui sopra, l'effetto di una denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riformulata sia entrata in vigore;

b) a decorrere dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione riformulata, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riformulata.

Articolo 44

Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione sono entrambe vincolanti.